

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 29 aprile 1993. n. 704.

Monumento Naturale denominato «LE COLONNE».

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7.6.1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Viste altresì la L. 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che nel Comune di Carloforte in Provincia di Cagliari, in località Punta delle Colonne è sito il bene denominato «LE COLONNE» contraddistinto in catasto fl. 42, mappali 206 - 204 - 208 superficie 0,5 Ha che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 e particolarmente art. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale Monumento Nazionale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Carloforte di proprietà demaniale (mapp. 204 - 206 - 208);

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, non rigenerabile ha valore scientifico, biologico, estetico, paesaggistico, di grandiosità, rarità, rappresentatività, specificità e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento Naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla protezione della natura, in conformità alla dichiarazione di monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti Naturali n. 3 alla L.R. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno a detto bene un'area di rispetto di Ha 10,40 contraddistinta al catasto al fl. 42, mappale 166, al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, la sua visibilità ed ogni altro godimento collettivo del bene, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione che comunque comporta l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Considerato altresì che su detta area insiste un vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e ex L. 431/85;

Sentiti il Comune di Carloforte, la Provincia di Cagliari;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato «LE COLONNE» sito nel Comune di Carloforte, distinto in catasto al fl. 42, mappali 204-206-208 di superficie di Ha 0,5 indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento Naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tale fine si sottopone il menzionato bene alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di raccogliere fossili, minerali;
- b) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- c) è fatto divieto di effettuare l'ascenzionismo.

Al fine di conservare e valorizzare il bene di cui all'art. 1 del presente decreto è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici, del bene stesso.

Art. 3

Intorno al bene suddetto si stabilisce un'area di rispetto di Ha 10,40 distinta in catasto al fl. 42, mappale 166, indicata con tratteggio nella planimetria catastale allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di Ha 10,40 di raggio di m. 300 si sottopone alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di raccogliere fossili, minerali;
- b) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Art. 5

In tutta l'area di rispetto si precludono inoltre:

- a) costruzione di manufatti e attrezzature fisse e mobili per ricovero di natanti;
- b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;

- c) l'ancoraggio di natanti da diporto;
- d) ormeggio dei natanti da diporto;
- e) attracco dei natanti dei natanti da diporto;
- f) il transito ai natanti a motore fra gli scogli e il capo delle Colonne.

Art. 6

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) attività ricreativa;
- b) escursionismo guidato da effettuarsi esclusivamente con battelli che svolgono servizio al pubblico.

Art. 7

La conservazione e la valorizzazione del Monumento Naturale suddetto è affidata al Comune di Carloforte.

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 9

E' fatto obbligo al Comune di Carloforte di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. n. 31/89.

Cagliari, li 29 aprile 1993

Sanna

MONUMENTO NATURALE GEOLOGICO N. 7 LE COLONNE DI CARLOFORTE

F. 132 I SO-11 NO ISOLA DI SAN PIETRO

